

## COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 06 /2025

Estratto del processo verbale della seduta n. 02 del 27 febbraio 2025

Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX /  
Fastweb S.p.A. GU14/702752/2024.

Presiede il Presidente Mario Trampus

Sono presenti:

il componente Renato Carlantoni

il componente Maria Masau

Verbalizza Roberta Sartor

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

## IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la delibera n. 307/23/Cons del 05 dicembre 2023 recante: “Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche” e l’allegato B contenente il relativo Regolamento

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)” in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale “il Co.Re. Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni, e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) sulla "definizione delle controversie", stipulata tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA l'istanza della società XXXXXX del 16.09.24 acquisita con protocollo n.0240916 di pari data;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Posizione dell'istante.

Parte istante riferisce di aver sottoscritto con Fastweb S.p.A. il contratto AMIO XXXXXX nel maggio 2019. Ad ottobre 2023, chieste al gestore le condizioni per poter recedere, gli viene prospettata una penale di circa € 57.600,00.- motivata dal fatto che il contratto prevede il rinnovo tacito di 3 anni in 3 anni e, in caso di recesso anticipato, il pagamento sino alla scadenza delle 36 mensilità. In data 22 dicembre 2023 invia al gestore la richiesta di recesso contestando la ricostruzione di Fastweb considerato che, come indicato dal Codice delle comunicazioni elettroniche: *"se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso."* Nonostante quanto sopra, riceve da Fastweb una prima fattura di € 3.909,44.- (LA<sup>XXXXXX</sup>379) ed una successiva di € 66.629,08.- (LA<sup>XXXXXX</sup>649), entrambe prontamente contestate.

Per quanto sopra chiede la chiusura del contratto senza penali o costi di disattivazione, contesta le fatture e ogni altro eventuale importo ancora da fatturarsi e richiede l'emissione di note di credito per gli importi già emessi.

Quantificazione dello storno: €70.538,52.-(settantamilacinquecentotrentotto/cinquantadue).

## 2. Posizione dell'operatore.

Parte convenuta con memorie depositate in data 23.10.2024 prot. n. 0278900 contesta integralmente la posizione di parte istante per le motivazioni di seguito dedotte.

Precisa, in primis, che il contratto sottoscritto dalla parte avversa non rientra tra i contratti per adesione ma è un contratto negoziato (All. 1), e, per tale motivo, fuoriesce completamente da quanto previsto e precisato dal Codice delle comunicazioni come, anche, confermato da molteplici delibere AGCOM. Alle richieste formulate dall'istante in merito ai costi di chiusura del contratto la convenuta ha fornito, in riscontro, tutte le indicazioni dovute sia con riferimento ai tempi di lavorazione della disdetta a partire dalla ricezione della richiesta (90 giorni), sia con riferimento alle condizioni generali di contratto (art. 17.1) sottoscritte dall'istante laddove viene precisato che in assenza di comunicazione di recesso inviata mediante raccomandata a/r o pec entro 90 gg prima della scadenza il contratto, avente durata di 36 mesi, si rinnova per la medesima durata. La richiesta formulata dall'istante in merito ai costi di chiusura contrattuale è stata ricevuta dalla convenuta in data 24.10.2023. Per tale motivo è stato precisato alla parte istante che, avendo attivato il contratto in data 16.12.2020, considerati i tempi per la lavorazione del recesso, lo stesso sarebbe stato processato oltre la data della scadenza contrattuale del 16.12.2023 con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 17.3 delle condizioni generali di contratto: *"Qualora il cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua naturale scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo dal recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c., un importo pari alla somma degli importi mensili che, in base al contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla naturale scadenza del medesimo Contratto."* Essendo un contratto negoziato tra le parti, prosegue la convenuta, è legittimata l'applicazione del sopra richiamato art. 17 di cui alle Condizioni generali di contratto, accettato dall'istante in fase di sottoscrizione contrattuale. Il ricorrente, pertanto, era stato messo al corrente della tempistica del recesso e sui tempi/costi dello stesso. La Delibera Agcom n. 307/23/Cons ("Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche") prosegue la convenuta, con riferimento alla durata del contratto prevede espressamente che le imprese più grandi possano negoziare direttamente termini di durata del contratto anche superiori ai 24 mesi stabiliti. La convenuta ritiene che la ricorrente possa rientrare nella disciplina riferita alle grandi imprese e, pertanto, la durata contrattuale sottoscritta di 36 mesi è legittima. L'operato di Fastweb è, pertanto, corretto.

Ricorda che l'insoluto a chiusura del contratto è pari ad € 70.538,52. - e precisa che i costi sono dovuti non essendovi responsabilità ascrivibili alla convenuta.

## 3. Memorie di replica

Parte istante, con memoria di replica di data 07.11.2024, acquisita con protocollo n. 0294399, rinnova le proprie richieste evidenziando quanto segue.

L'argomentazione secondo cui il contratto sarebbe negoziato è inconferente rispetto alle richieste formulate poiché il Codice delle comunicazioni elettroniche ("Codice") non fa alcun riferimento alla tipologia contrattuale.

Per quanto sopra, riconosce l'allegazione avversaria come priva di fondamento e non corretta da un punto di vista normativo. Precisa, pertanto, che la distinzione tra contratti negoziati e contratti per adesione è stata superata posto che la Delibera Agcom n. 307/23/Cons si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal momento della loro sottoscrizione, come indicato in maniera espressa nell'articolo unico di tale delibera.

L'istante riferisce, inoltre, che il contratto di cui si tratta non è affatto negoziato ma un contratto di rivendita di servizi da postazione fissa che rientra a pieno titolo nei contratti "per adesione" potendo il contraente accettare in blocco le condizioni ovvero rifiutarle integralmente senza alcuna facoltà di trattativa. In ragione di tale caratteristica richiama a propria tutela l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 e s.m.i. ("Decreto Bersani") ove stabilisce che *"i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle*

È, pertanto, illegittima la richiesta di Fastweb di vedersi corrisposti i canoni sino a scadenza del rinnovo contrattuale per ulteriori 36 mesi. Tale condotta si pone in netto contrasto con l'orientamento normativo e giurisprudenziale consolidato che vieta ogni addebito punitivo all'utenza, con l'intento di scoraggiarla dal recedere anticipatamente da un contratto, pena l'addebito di esorbitanti e ingiustificate penali.

Infatti l'allegato B alla Delibera n. 307/23/Cons, citato dall'operatore stesso, all'articolo 5, comma 5, come, e ben prima, anche l'art. 98 septies-decies, comma 4, del Codice, precisa che se è prevista la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo tale proroga *"l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso"*. Non solo, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi.

Non è, pertanto, legittima la richiesta di penali dopo il primo impegno contrattuale (anche in corso di primo vincolo a voler ben intendere) visto che dopo tale termine l'investimento economico dell'operatore per collegare il cliente è stato del tutto coperto, ovvero, il pagamento regolare di tutte le mensilità ha permesso di marginare completamente sul cliente.

La ricezione dell'importo dei canoni a scadenza per l'ulteriore periodo sino al 2026 è eccessivamente oneroso e costituisce un arricchimento del tutto ingiustificato.

In ultimo, Fastweb argomenta in maniera del tutto fuorviante e non aderente alla normativa circa i costi di disattivazione, ovvero, rispetto alla penale richiesta di euro 70.538,52.-, viene indicato che tali costi sarebbero dovuti proprio in conformità alle Linee Guida già citate, secondo cui le spese di recesso dovrebbero essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall'azienda.

L'Autorità ha, infatti, definito il "valore del contratto" come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l'operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un cliente che non recede entro la durata minima contrattuale. In ogni caso, le spese non potevano eccedere il valore minimo tra il prezzo implicito dell'offerta e i costi realmente sostenuti dall'operatore, anche se giustificati. Per un Contratto che prevede euro 1.600,00.-/mensili non può essere chiesta la corresponsione di euro 70.000,00.-.

Precisa, inoltre, che Fastweb non ha comunicato la fine del vincolo contrattuale, come richiesto espressamente dal citato art. 98 septies-decies, comma 4, del Codice ("*con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi*"). Tale reticenza è evidentemente motivata dalla volontà di legare nuovamente e tacitamente il Cliente per altri 36 mesi.-Per altro, la richiesta dei canoni a scadenza è contenuta, come da riferimento di Fastweb stesso, all'articolo 17 delle Condizioni generali sottoposte da Fastweb, documento che difficilmente si allinea ad un contratto cosiddetto "negoziato".

Per quanto sopra indicato, parte istante respinge le difese avversarie ribadendo la fondatezza delle richieste avanzate con l'istanza di definizione.

Richiede, pertanto, lo storno integrale della somma domandata con relativa emissione delle relative note di credito. Nelle denegata, e non creduta, ipotesi nella quale l'Autorità non concedesse lo storno integrale, chiede la riduzione della cifra richiesta a titolo di penale ad una mensilità di canone.

#### **4. Motivazione della decisione**

##### **In via preliminare**

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile e ammissibile.

## Nel merito

Nel presente procedimento la parte istante contesta le spese addebitate dalla convenuta a seguito della comunicazione di recesso dal contratto con la stessa sottoscritto. Il contratto in questione, come indicato dalle parti, è stato attivato in data 16.12.2020 a seguito di sottoscrizione della correlata proposta contrattuale del 14.05.2019. La durata è stata concordata in mesi 36 ed è stato previsto il rinnovo automatico. Pertanto, in data 16.12.2023, in assenza di disdetta, il contratto si è rinnovato per ulteriori 36 mesi.

Con pec di data 22.12.2023, l'istante invia la propria richiesta di recesso a seguito della quale Fastweb, in applicazione dell'art. 17.3 delle proprie condizioni generali di contratto, emette la fattura n. LAXXXXXX649 di data 14.03.2024 per l'importo complessivo di € 66.629,08.- (sessantaseimilaseicentoventinove/otto), comprensiva di iva, per i canoni di connettività, periodo 15.02.2024- 21.032024 e l'addebito dei canoni per il recesso anticipato a far data dal 10.01.2024 (cfr fattura n. LAXXXXXX649 d.d.14.02.2024).

Precedente fattura n. LAXXXXXX379, era stata, inoltre, emessa da Fastweb in data 14.12.2023, per l'importo complessivo di euro 3.909,44.-(tremilanovecentonove/quarantaquattro), comprensiva di iva,- per il periodo di consumo 15.10.2023-14.12.2023 e i canoni anticipati per il periodo 15.12.2023-14.02.2023 (cfr. fattura. LAXXXXXX379 d.d. 14.12.23).

In esito all'istruttoria eseguita, la richiesta di parte istante volta ad ottenere la chiusura del contratto senza penali o costi di disattivazione e di ogni altro importo oggetto di fatturazione relativamente al contratto medesimo, non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che saranno di seguito riportate.

Preliminarmente si precisa che, dall'esame della documentazione in atti, il contratto stipulato tra le parti non può essere considerato un contratto per adesione evincendosi, dalla disamina della proposta economica, parte integrante del contratto stesso, la presenza di una pregressa trattativa (scelta dei servizi, costo degli stessi, termini di durata etc.) volta al soddisfacimento delle esigenze di entrambi i contraenti. Non vi è dubbio, pertanto, che rientri nella fattispecie dei contratti cd. Negoziati con conseguente inapplicabilità dell'invocata disciplina in materia di recesso di cui al Decreto Bersani (D. L. 7/2007) volta, invece, alla tutela dei contratti cd. per adesione.

Nemmeno l'invocata applicazione, lato istante, della disciplina sul recesso di cui all'art. 5, comma 5, del Regolamento, approvato con la Delibera Agcom n. 307/23/Cons, recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche può trovare applicazione nel caso in esame, posto che tale disciplina si applica ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del presente procedimento.

Infatti, l'art. 1, comma 5, della richiamata delibera, dispone: *"La disciplina di cui al presente provvedimento si applica a tutti i contratti indipendentemente dal momento della stipula ad eccezione di quanto disposto dall'art.5, comma 5, sulla non applicazione di costi di recesso dopo il ventiquattresimo mese dalla conclusione del contratto, che si applica ai contratti conclusi*

*successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento ("Se il contratto prevede la sua proroga automatica per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, l'utente finale, almeno dopo il ventiquattresimo mese dalla stipula, ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso, tenuto conto quanto previsto dall'art. 8 comma 2, e gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, gli operatori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di disdetta del contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. Gli operatori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno").*

Non risulta, infine, applicabile, nemmeno l'art. 98 septies decies, (Durata dei contratti e diritto di recesso) di cui al D. Lgs. 259/2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche) che l'istante richiama al suo comma 4, il cui contenuto è stato riportato integralmente nel citato art. 5, comma 5, del Regolamento di cui sopra che ha recepito la disposizione del Codice.

Ad avviso di questo Corecom se il problema legato al generale principio di irretroattività delle leggi potrebbe essere superato (nulla ha indicato il legislatore al riguardo né ha previsto una disciplina transitoria) al fine di un più rapido raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione normativa e di protezione degli utenti finali, anche con riferimento a quanto stabilito dalla direttiva UE 1972/2018, altrettanto non può dirsi con riferimento all'ambito di applicazione soggettiva, della norma in questione, alla "grande impresa" quale utente finale che ha negoziato espressamente le condizioni del contratto con conseguente implicita, e viene da dire consapevole, rinuncia alle tutele previste dalla normativa di settore.

Le imprese più grandi, quale è parte istante, come chiarito nel considerando n. 259 della direttiva UE 2018/1972 e come interpretato dalla stessa Delibera Agcom n. 307/23/Cons, paragrafo 3.1, punto 12, lett. a), (durata massima dei contratti e diritto di recesso) stabilisce che in tale materia "in applicazione del principio di massima armonizzazione di cui al cit. 105 il regolamento troverà applicazione per i consumatori e per le micro imprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che queste ultime non abbiano deciso in sede di negoziazione e con clausola espressa di derogarvi. Il regolamento invece non trova applicazione per le imprese più grandi. A supporto di quanto sopra rileva il fatto, che in ciascuno dei citati articoli il legislatore nazionale si preoccupa di specificare che le disposizioni di volta in volta previste per i consumatori si applicano anche agli utenti finali che sono micro imprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di disposizioni. In maniera indiretta sono escluse le altre tipologie di imprese".

Resta inteso che per le imprese più grandi, che non possono considerarsi utenti finali "deboli," le norme di tutela potrebbero trovare applicazione nel rapporto contrattuale soltanto a fronte di un esplicito richiamo negoziale, frutto di una trattativa individuale o di una predisposizione unilaterale del proponente.

Per quanto sopra riportato, si evidenzia che il contratto in discussione è un contratto negoziato con durata pattuita di 36 mesi che, in mancanza della disdetta nel termine contrattuale delle CGC, parti integrali del contratto stesso, si è rinnovato automaticamente per lo stesso periodo in data 16.12.2023. Si rileva, infatti, che le suddette condizioni prevedono all'art. 17. 1, *“il contratto avrà durata minima garantita indicata nella Richiesta/Offerta Commerciale, il Contratto si rinnoverà per lo stesso periodo, salvo comunicazione di recesso inviata mediante raccomandata a/r con un preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza”* ed all'art. 17.3 *“Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua naturale scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3 comma, c.c., un 3 importo pari alla somma degli importi mensili che, in base al Contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla naturale scadenza del medesimo Contratto”*.

Alla luce di quanto sopra riportato, atteso che l'istante ha espressamente aderito alle menzionate clausole relative al recesso, vista anche la doppia sottoscrizione apposta in calce all'elenco delle stesse riportato nel contratto medesimo in osservanza all'art. 1341 c.c. sulle clausole vessatorie, si ritiene che non vi siano elementi per ritenere che l'istante non ne fosse a conoscenza e considerato che Fastweb ha provveduto alla gestione del recesso nei termini per esso previsti (90 gg), le fatture emesse dal gestore sono legittime.

Da ultimo, configurandosi la determinazione del corrispettivo per recesso, prevista dall'art. 17.3 delle CGC del contratto alla stregua di una clausola penale, e ciò in ragione della manifesta eccessività di esso, va valutata la richiesta formulata dall'istante nella memoria di replica, diretta alla sua diminuzione equitativa, ai sensi dell'art. 1384 c.c., che appare, perciò, preclusa dalla mancanza di elementi utili a quantificare il pregiudizio arrecato all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Tutto ciò premesso, per quanto argomentato in fatto e in diritto

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

di rigettare l'istanza di XXXXXX nei confronti di Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'art. 20, comma 5 del Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (ww.agcom.it).

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Direttore del Servizio Organi di garanzia  
Roberta Sartor

Il Presidente  
Mario Trampus

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.*